



Comune di Careggine

Provincia di Lucca
Via Carraia 12 55030 Careggine (Lucca)
Tel. 0583-661061
segreteria@comune.careggine.lu.it
pec comune.careggine@postacert.toscana.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022

Il Responsabile del Settore Amministrativo

PREMESSO CHE:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- l'art. 7 comma bis del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai procedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 con la quale vengono approvati per l'anno 2019 e successivi, fino ad espressa modificazione del presente procedimento, l'Allegato A che individua i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della legge n. 431/98 tra i Comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative;

DATO ATTO che al punto 7.2 dell'Allegato A della citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020 è stabilito: "Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il contributo teorico spettante, calcolato ai sensi del punto 4.1, verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla Locazione";

RICHIAMATO l' Art. 1, comma 6 del D.M. 19/07/2021, il quale stabilisce, riguardo la compensazione R.D.C. quanto segue: "I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del D.M. 12/08/2020. Pertanto i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

VISTA la Determinazione del Responsabile n. 274 del 03/06/2022 con la quale viene approvato il presente Bando e la relativa modulistica Anno 2022, per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO

che **sono aperti i termini** per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022 e che pertanto fino al **18/06/2022 ore 12.00**, pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare richiesta secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Possono partecipare i soli soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando sono in possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione:

A. Cittadinanza:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- 3) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titoli di soggiorno in corso di validità;

B Residenza:

- 1) essere residente nel Comune di Careggine e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C Locazione:

- 1) essere titolare di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Careggine. Lo stesso deve essere in regola con le registrazioni annuali o deve contenere le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011, Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, sarà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2022 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

- 2) non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- 3) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno 2022 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

- 1) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:
 - a) su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
 - b) su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - c) su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - d) su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del procedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
 - e) su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Careggine. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019.
 - f) su alloggio, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia inferiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE.

E. Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

1) Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, compresi i titolari di Reddito/Pensione di Cittadinanza (a decorrere dalla data di riconoscimento di tale beneficio), i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, il contributo affitto "Giovani sì" della Regione Toscana e il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19 (per i soli mesi in cui lo stesso è stato riconosciuto).

F. Attestazione ISEE:

1) essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

- FASCIA "A" Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (pari a C **13.619,58**); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
FASCIA "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2022 (pari a € **13.619,58**) e l'importo di € **29.545,98**; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

In caso di valore ISEE superiore a € 16.500,00, oppure di ISE superiore a € 29.545,98 la domanda non verrà accolta. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2) Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di € 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D) comma f del bando.

3) Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

La domanda potrà essere presentata da qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non intestatario del contratto. L'intestatario del contratto dovrà però necessariamente far parte del nucleo familiare anagrafico del soggetto che presenta l'istanza. In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere fino all'erogazione del contributo.

Art. 2 — Nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un procedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/2020. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 4 - ISE ZERO

Sono compresi nella fascia "ISE ZERO" i soggetti che presentano un ISE pari a zero, oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" è possibile soltanto:

a) in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali erogati sotto forma di contributo economico;

b) oppure nel caso in cui il soggetto non sia in carico ai Servizi sociali, deve obbligatoriamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale si evinca la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, indicando con precisione i relativi dati anagrafici ed il grado di parentela (allegato 2 al bando). Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione (allegato 2/bis al bando) nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato documentabile con apposite ricevute (bonifici bancari, vaglia postali, ecc.).

Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito dal dichiarante che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.

Art. 5 — Documentazione

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando e le condizioni soggettive ed oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti dati:

- codice fiscale del richiedente;
- cognome e nome del richiedente;
- nazionalità del richiedente;
- valore ISE e ISEE del nucleo familiare ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- numero dei componenti il nucleo familiare e numero dei figli a carico del richiedente;
- canone annuo di locazione utilizzato per il calcolo della percentuale di incidenza dello stesso sull'ISE;
- periodo di validità del contratto di locazione espresso in mesi;
- importo mensile del canone di locazione, al netto degli oneri accessori;
- numero di soggetti disabili presenti nel nucleo;
- numero di soggetti minorenni presenti in nuclei familiari mono-redдитuali;
- numero dei soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;
- situazione di morosità già presente all'atto della presentazione della domanda (SI/NO);
- procedura di sfratto avviata (SI/NO);
- di non essere/ essere destinatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando (SI/NO);
- di aver fatto richiesta alle competenti autorità del paese di origine, in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all'estero, della documentazione comprovante la non disponibilità e/o l'inagibilità dell'immobile;
- tipologia del contratto registrato (per esempio 4+4, 3+2 o altre tipologie);
- numero di nuclei familiari che risiedono nell'alloggio.

Alla domanda dovranno essere **allegati** i seguenti **documenti**:

- l'attestazione **ISE-ISEE** di cui all'art. 1) lettera f) del presente bando.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISE-ISEE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS. A pena di esclusione, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva - va Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;

- Pena l'esclusione, **copia del contratto di locazione**;
- Pena l'esclusione, **copia di un documento di identità** del richiedente in corso di validità;
- Pena esclusione, **copia del permesso di soggiorno** del richiedente in corso di validità, solo in caso di cittadino straniero o apolide;
- **Copia della sentenza di sfratto esecutivo** per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- Qualora nel nucleo familiare **siano presenti soggetti disabili ai sensi della Legge 104/92, a soggetti con invalidità** che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3, deve essere allegata alla domanda il relativo **certificato rilasciato dalla competente Azienda USL**.
- **Copia della sentenza di separazione omologata** per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
- Documentazione comprovante la non disponibilità e/o l'inagibilità di un immobile, in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all'estero, se già in possesso al momento della presentazione della domanda (documentazione da presentare obbligatoriamente in sede di pagamento del beneficio economico riconosciuto, pena la decadenza dello stesso);
- **Autorizzazione alla raccolta ed all'utilizzo dei dati personali**, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e **Dichiarazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte** (Allegato "3");
- In caso di ISE ZERO oppure inferiore al canone annuo di locazione, deve essere allegata alla domanda, pena l'esclusione:
 - o certificazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza, erogata sotto forma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali;

oppure

- o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato "2") e dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, così come indicato all'art. 4) lettera b) del Bando (Allegato "2bis") (DA COMPILARE DA PARTE DELLA PERSONA FISICA CHE GARANTISCE IL SOSTEGNO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLO STESSO CANONE).

Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoria del Comune di Careggine distinta **in fascia A) e in fascia B)**, in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni — Punti 1
- b) nucleo familiare monoreddito con uno o più figli minori a carico — Punti 1
- c) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap (Legge 104/92) o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 — Punti 1
- d) nucleo familiare sottoposto a procedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per morosità — Punti 1

I punteggi sopra elencati possono essere cumulati.

In ciascuna delle due fasce A) e B) i soggetti richiedenti sono ordinati in base all'ordine decrescente dei punteggi di priorità e della percentuale di incidenza canone/ISE e, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine

verrà assegnato tramite sorteggio. In caso di ISE "ZERO" verrà considerato quale riferimento il canone di locazione risultante dal contratto e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

1) Istruttoria delle domande:

Il Comune di Careggine procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Formazione e pubblicazione della graduatoria:

Il Comune di Careggine, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande fissata dal bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

La Determinazione di approvazione della graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, verrà pubblicata all'Albo On Line sul sito istituzionale e la stessa sarà visionabile su esplicita richiesta scritta e motivata, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria, è possibile proporre ricorso al Comune di Careggine, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sull'Albo on line.

Il Comune di Careggine, si pronuncerà successivamente alla valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.

Successivamente, formula la graduatoria definitiva con le modalità di cui al presente bando.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modificazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/98 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;

c) In caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del precedente punto verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

d) In caso di beneficiario di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, il "contributo teorico mensile spettante", calcolato ai sensi del precedente punto, verrà decurtato dell'importo mensile assegnato per i contributi affitti a seguito dell'emergenza Covid-19 (per i soli mesi in cui lo stesso è stato riconosciuto).

Il contributo è erogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

È causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio. E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, e dal momento in cui tali somme saranno divenute contabilmente disponibili. Qualora la dotazione erogata dalla Regione Toscana fosse inferiore a quella complessivamente richiesta dal Comune, l'Amministrazione si riserva la facoltà (al fine di garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A) —all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana:

- di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
- di non destinare alcuna percentuale alla Fascia B oppure, qualora le risorse lo consentano, di destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale alla Fascia "B" non superiore al 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A).

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse sulla base della graduatoria definitiva approvata e fino alle risorse disponibili. Tuttavia l'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00.

Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

Art. 9 - Casi particolari

1) In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 30 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio) che attesti il loro stato giuridico di eredi, oltre alle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

2) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte di questo Ente circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

3) Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

Il Comune di Careggine procede all'erogazione del fondo dietro presentazione;

- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2022. Le ricevute dovranno contenere i seguenti dati:

- Cognome, nome e codice fiscale del proprietario/beneficiario
- Cognome e nome di chi effettua il pagamento/locatario
- Importo del canone corrisposto
- Periodo/mensilità di riferimento

Saranno accettate anche le ricevute di pagamento rilasciate da istituti di credito e/o postali.

- Documentazione comprovante la non disponibilità e/o l'inagibilità di un immobile, in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all'estero;

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone dovuto a morosità potrà essere applicato quanto previsto dal comma 3° dell'art. 11 della legge n. 431/1998 e successive modificazioni, erogando il contributo al locatore interessato a parziale o totale sanatoria della morosità stessa.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Art. 11 — Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, al **18/06/2022 ore 12.00**.

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, esclusivamente sui moduli predisposti da questo Ente, unitamente a tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata, in via preferenziale, al seguente indirizzo mail: segreteria@comune.careggine.lu.it o PEC: comune.careggine@postacert.toscana.it (anche realizzando una fotografia chiara e leggibile) o, in caso di impossibilità, consegnata a mano presso l'Ufficio Segreteria del Comune, previo appuntamento telefonico al n. 0583-661061.

Art. 13 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.N. n. 221/1999 spetta a questo Ente effettuare idonei controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza ed INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al procedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e della falsità degli atti prodotti. Questo Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 14 Tutela della Privacy: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679. Questa Amministrazione Comunale è **titolare del trattamento** dei dati personali disposti da una specifica norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge.

La informiamo che:

- o i dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento;
- il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza;
- il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Dr.ssa Fiorella Baldelli, Dirigente della Provincia di Lucca, con Sede in: **Cortile Carrara, 1, 55100 Lucca** — (e-mail: dpo@ucgarfagnana.lu.it);

Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.

-

30/06/2003 n. 196) ed il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 15 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 così come modificata dal D.L. n. 240 del 13.09.2004 convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2014 n. 269, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, alla L.R. n. 96/1996, alla L.R.T. 2/2019. al D.P.C.P.I. n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, nonché alla D.G.R.T. n. 402 del 30.03.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. FRANCESCO PIEROTTI

